

N. R.G. 79/2023

**TRIBUNALE DI RIMINI**

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesca Miconi Presidente

dott. Maria Carla Corvetta Giudice

dott. Silvia Rossi Giudice rel.

letta la domanda di liquidazione controllata *ex art.* 268 d.lgs. n. 14 del 2019 (CCI) depositata da GIULIA CAPOSENO (CPSGLI92H45D643G) in data 4.7.2023;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Rimini in base all'art. 27, comma 2, CCI, avendo la stessa residenza in Montescudo- Monte Colombo, comune del circondario del Tribunale adito;

rilevato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, avendo la ricorrente maturato una esposizione debitoria pari ad euro 71.730,27 (debiti scaduti) a fronte di entrate limitate allo stipendio mensile di euro 1.200,00 (che a decorrere da novembre 2022 è oggetto di pignoramento presso terzi), stipendio percepito solo a far data dal 2021;

preso atto che l'indebitamento maturato trova origine nell'attività svolta dalla società Outlet La Fenice di Caposeno Giulia e Signorile Maria Pia snc in liquidazione (in seguito indicata anche solo come Outlet La Fenice), di cui la ricorrente era socia nella misura del 50%, società di fatto sempre gestita dal di lei padre e avente ad oggetto dapprima la gestione di un negozio di abbigliamento e poi la gestione di due distinti bar;

in particolare, il 20.2.2014 la società Outlet La Fenice ha acquistato l'azienda dedita all'attività di bar dalla società Jet Lag Snc al prezzo concordato di euro 20.000,00. La gestione di tale azienda, tuttavia, è passata, per volontà del di lei padre, quasi subito alla nuova compagna di quest'ultimo, compagna che a pochi mesi di distanza ha poi comprato l'azienda per un prezzo formale di euro 12.000,00, tuttavia, mai stato corrisposto e con accollo delle passività pregresse, tuttavia, mai risanate;

in data 16.5.2014 poi la società Outlet La Fenice ha acquistato l'attività di bar dalla ditta individuale Strano Matteo per l'importo di euro 130.000,00, somma che, tuttavia, l'acquirente non è stata in grado di corrispondere, omettendo altresì il pagamento del canone di locazione



dell'immobile in cui il predetto bar era situato; in data 7.5.2015, quindi, il contratto è stato risolto con assunzione da parte della società Outlet La Fenice dell'obbligazione di corrispondere la somma di euro 22.000,00, somma mai versata e per il saldo della quale pende oggi giudizio di esecuzione;

che la società Outlet La Fenice- costituita in data 8.5.2013- è stata cancellata in data 9.3.2023, in assenza di un attivo da ripartire fra i creditori, a seguito di una messa in liquidazione della società dovuta alla scelta dell'istante e della di lei socia di revocare il precedente liquidatore; che trattasi di impresa minore – come dichiarato anche dal Collegio dei Gestori della Crisi (cfr. pag. 7 della relazione depositata) posto il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett.d) CCI; in particolare, dal bilancio finale di liquidazione emerge l'assenza di attivo e la presenza dei debiti per euro 61.462,53;

conseguentemente, ricorrono le condizioni per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento non essendo configurabile una liquidazione giudiziale del debitore istante in estensione ai sensi dell'art. 256 CCI;

rilevato che risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCI (come rilevanti nel caso di specie in considerazione del soggetto qui ricorrente), nonché la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Avv.to Pronti Sabrina e Avv.to Alessia Munarin, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 269 CCI;

che i professionisti nominati hanno formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risultano depositate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

rilevato che il debitore non è proprietario di beni né immobili né mobili;

preso atto che il debitore percepisce un reddito mensile pari a euro 1.200,00 in forza di contratto di lavoro subordinato con qualifica di apprendista/operaia presso la società EURO Service Srl;

ritenuto – con riguardo ai suddetti redditi percepiti dal ricorrente - che non possa essere oggetto della liquidazione controllata a norma dell'art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) CCI, la parte impignorabile per legge ex art. 545 c.p.c., parte che scende alla metà del reddito percepito qualora vi sia il simultaneo concorso di debiti aventi diversa natura;

ritenuto che non possa essere ricompreso fra le spese mensili indicate dalla ricorrente (cfr. pag. 8 del ricorso) l'importo di euro 206,67 quale spesa volontariamente sostenuta a titolo di contributo al pagamento della rata di mutuo per l'acquisto della casa di abitazione intestata al coniuge, trattandosi di versamento spontaneamente eseguito ma non dovuto;



ritenuto, pertanto, alla luce di quanto indicato dal ricorrente e valutato dall'OCC, di poter indicare in euro 700,00 la somma mensile allo stato necessaria al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia, mandando sin d'ora al Giudice Delegato per la rideterminazione della predetta somma in caso di modifiche delle condizioni economiche o delle esigenze di vita del debitore e/o della sua famiglia che dovessero verificarsi nel corso della procedura;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito/pensione dal ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura) ai sensi del paragrafo che precede;

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss CCI, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni;

ritenuto, dunque, che non possa essere sottratto ai creditori parte del ricavato della liquidazione dei beni se non per pagare i costi della procedura, non trovando, peraltro, applicazione nella procedura di liquidazione controllata la previsione di cui all'art. 147 co.1 CCI;

ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

visto l'art. 270 CCI;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GIULIA CAPOSENO;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa SILVIA ROSSI

NOMINA

Liquidatore l'avv.to ALESSIA MUNARIN, invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCI;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA



ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

FISSA

in euro 700,00 le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

DISPONE

che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;

DISPONE

L'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 6.7.2023

Il giudice relatore

Dott. Silvia Rossi

Il Presidente

Dott. Francesca Miconi

